



Tribunale di Chieti

Prot. N. 917

Chieti, 28.03.2024

Al Presidente Consiglio dell'Ordine
degli avvocati
sede

Oggetto: Disposizioni nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale - art. 99 DPR n. 115/2002 - e nel processo civile - art. 170 DPR n. 115/2002.


Si trasmette l'unito provvedimento relativo all'oggetto.

Cordiali saluti

Il Dirigente


(Dott.ssa Emanuela Zannerini)

Emanuela Zannerini



Il Presidente

(Dott. Guido Campi)



Tribunale di Chieti

Prot. N. 186 INT

Chieti, 28.03.2024

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

Disposizioni nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale - art. 99 DPR n. 115/2002 - e nel processo civile - art. 170 DPR n. 115/2002.

Con la presente disposizione, si dà attuazione alle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale DAG n.2423819 in data 29.11.2022, in cui si chiarisce che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato **nel processo penale** ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 **non è dovuto il pagamento del contributo unificato.**

La menzionata circolare sancisce inoltre che i suddetti procedimenti non vanno iscritti a SICID, ossia al ruolo civile generale degli affari contenziosi, bensì nei registri in uso al settore penale, informatici, o, se non tecnicamente possibili, cartacei.

L'indicazione ministeriale fa proprio il recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19.07.2022; Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 6875 del 23.02.2021) che considera l'opposizione proposta ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato **emesso nell'ambito di un procedimento penale** uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio e come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale, a cui **si applica il rito sommario civile di cognizione**, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Ciò posto, si dispone:

1. con decorrenza immediata, che l'iscrizione **delle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 99 DPR 115/2002**, avverso i provvedimenti del GIP-GUP e del Giudice del dibattimento, non dovranno più essere iscritte nel registro informatizzato SICID e al ruolo civile;

2. relativamente ad esse **non è dovuto il pagamento del contributo unificato**;
 3. le procedure in oggetto dovranno essere depositate con le modalità pro tempore vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato; saranno pertanto ricevute, sino al 31.12.2024 tramite PDP o posta elettronica certificata o in modalità cartacea (v. D.M. 29.12.2023 n.217), dalla cancelleria GIP o dalla cancelleria del dibattimento penale, che provvederanno con immediatezza a inoltrarle alla cancelleria del gratuito patrocinio;
 4. la cancelleria del Gratuito patrocinio, ricevuta l'istanza di opposizione al rigetto, ne curerà l'iscrizione su mod.27 in corrispondenza del procedimento di G.P. che è stato definito con il rigetto opposto, la fascicolazione, la trasmissione al Presidente e l'esecuzione del provvedimento emesso (in ottemperanza alla disposizione n.95 int. del 07.02.2024).
- Al termine della procedura il fascicolo dell'opposizione dovrà confluire nel fascicolo relativo alla richiesta rigettata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
5. Qualora l'opposizione de quo pervenisse tramite PCT, il funzionario della cancelleria civile rigetterà l'atto motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la cancelleria penale con le modalità suddette. Tuttavia, se l'opposizione fosse depositata su SICID nel giorno di scadenza dei termini per la proposizione della stessa (ex art. 99 T.U.S.G), la cancelleria civile accetterà comunque l'atto e lo trasmetterà alla cancelleria penale, segnatamente al settore che si occupa del Gratuito Patrocinio.
 6. La Cancelleria civile provvederà, con la massima sollecitudine, a individuare i casi di opposizione al rigetto del gratuito patrocinio che, nel periodo temporale compreso tra il 30.11.2023 e il 15.03.2024, siano stati gestiti in modalità difformi da quelle indicate e a redigerne specifico elenco. Le attività di recupero per contributo non dovuto eventualmente avviate a tale titolo dovranno essere annullate (Circolare DAG n.0134371 del 23.06.2023).

...

Con riferimento alle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato **nel processo civile**

si dispone altresì

Con decorrenza immediata, le opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia civile sono assoggettate al contributo unificato determinato in base agli scaglioni fissati dall'art. 13 comma 1 DPR 115/2002, con esclusione del dimezzamento (Circolare DAG n. 72064 del 31.03.2023).



A margine, si osserva che i giudizi di cui agli artt. 14 e 15 D. LGS. 150/2011 (procedimenti di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore - art-170 D.P.R. 115/2002 -) sono assoggettati al rito semplificato di cognizione: pertanto, vanno iscritti su SICID e ad essi va applicato il contributo unificato determinato in base al valore della domanda (artt.13 co.1 D.P.R. 115/2002).

La presente disposizione si applica anche per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace (art. 316 c.p.c.) a cui viene trasmessa.


Si comunichi a tutti i magistrati, ai Direttori, al personale amministrativo ed all'Ufficio del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in particolare per l'indicazione relativa alle modalità di deposito dell'istanza di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale valevoli sino al 31.12.2024, e cioè: tramite PDP, ovvero tramite pec (depositoattipenali.tribunale.chieti@giustiziacert.it), ovvero in forma cartacea.

Il Dirigente

(Dott.ssa Emanuela Zannerini)

Emanuela Zannerini



Il Presidente

(Dott. Guido Campli)

Guido Campli